

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33672 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 14/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vitrano Valentina, nata a Palermo il 17-11-1973,
avverso la sentenza del 21-04-2026 del G.I.P. del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avvocato Massimo Antonio Solaro, difensore di
fiducia della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2026, il G.U.P. del Tribunale di Palermo applicava a Valentina Vitrano la pena concordata (e condizionalmente sospesa) di anni 2 di reclusione, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 79); fatto commesso in Palermo fino al 17 giugno 2021.

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca dei beni corrispondenti al prezzo o profitto del reato, per l'importo di euro 131.772,17.

2. Avverso la sentenza di patteggiamento, la Vitrano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 12 *bis* del d. lgs. n. 74 del 2000, lamentando l'illegittimità della confisca per equivalente in ragione del mancato accertamento del profitto individuale: si osserva in proposito che il credito di imposta generato in capo alla VMH Consulting s.r.l.s. e dalla stessa monetizzato attraverso la sua cessione a Poste Italiane s.p.a. non è mai entrato nella disponibilità della ricorrente, tanto è vero che a costei non è stato contestato il reato di truffa ai danni dello Stato, ascritto al capo 81 esclusivamente a Fedele Notaro e a Vittorio Macaluso, quali soggetti che, con artifici e raggiri, si sono procurati l'ingiusto profitto complessivo pari ai crediti di imposta ottenuti.

Con il secondo motivo, infine, si contesta l'illegittimità della confisca sotto il profilo dell'assenza del presupposto della residualità e della sussidiarietà, evidenziandosi che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare in modo generico e assertivo l'obbligatorietà della confisca per equivalente, senza spiegare perché risulti impossibile la confisca diretta del profitto, ovvero dei crediti di imposta derivanti dalle fatture emesse dalla VMH Consulting s.r.l.s., a ciò aggiungendosi che il profitto derivante dal reato contestato risulta ceduto a Poste Italiane s.p.a. e integralmente sequestrato in via diretta, per cui non resterebbe spazio per una confisca di valore in danno della Vitrano.

2.1. Con memoria trasmessa il 26 giugno 2026, l'avvocato Massimo Antonio Solaro, difensore di fiducia della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1. Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348), è senz'altro ammissibile l'impugnazione della sentenza di patteggiamento limitatamente alla statuizione della confisca estranea all'accordo delle parti.

2. Ciò posto, le doglianze difensive, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, sono fondate.

Ed invero, nel disporre la confisca per equivalente della somma di 131.772,17 euro, il G.I.P. si è limitato ad affermare (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) che tale importo costituisce "il profitto conseguito grazie alla specifica condotta di concorso dell'indagata", ma tale rilievo non appare di per sé dirimente, non essendo stato chiarito, in primo luogo, se l'originario decreto di sequestro preventivo del 17 aprile 2023 fu disposto anche in ordine al reato oggetto di applicazione di pena concordata (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, capo 79) e non solo rispetto ai delitti di truffa ai danni dello Stato addebitati ad altri imputati, rilevando ciò sia ai fini della determinazione dell'intero profitto confiscabile, sia nell'ottica della quantificazione dell'eventuale vantaggio patrimoniale conseguito dalla ricorrente, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito al riguardo (cfr. sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756) che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. Peraltro, dalla stessa sentenza di patteggiamento si evince che il reato, al quale ha contribuito la ricorrente, di emissione di fatture per operazioni inesistenti connesse a lavori agevolabili ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, è risultato funzionale alla illegittima formazione di un credito di imposta che risulta successivamente ceduto a terzi, ossia a Poste Italiane s.p.a., all'esito di ulteriori condotte truffaldine, cui non è chiaro se abbia partecipato anche la Vitrano.

2.1. In ogni caso, venendo in rilievo un'ipotesi di confisca per equivalente disposta nell'ambito di un reato commesso in un contesto societario (la committente dei lavori fittizi risulta essere la VMH Consulting s.r.l.s., di cui il coimputato Vittorio Macaluso era legale rappresentante, mentre amministratore di fatto era l'altro coimputato Fedele Notaro), occorre precisare che la misura ablatoria poteva trovare applicazione solo nel caso in cui i proventi del reato non fossero stati rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, potendo farsi ricorso alla confisca per equivalente solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561).

3. In conclusione, alla luce e nei limiti delle considerazioni svolte, si impone pertanto l'annullamento della sentenza gravata, limitatamente alla statuizione della confisca per equivalente, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.

Così deciso il 14.07.2026

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Giovanni Liberati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale